

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3033 e 3113-A

Relazione orale

Relatore CALVI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 9 novembre 1998

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
(n. 3033)

d'iniziativa dei senatori BATTAGLIA, MACERATINI, VALENTINO, LISI, SILIQUINI, PEDRIZZI, BEVILACQUA, PASQUALI, RECCIA, PONTONE, FLORINO, CUSIMANO, RAGNO, COZZOLINO, DEMASI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PALOMBO, MARRI, PASTORE, MILIO, BRIENZA, D'ALÌ, PALUMBO, AGOSTINI, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI, SPECCHIA, FOLLIERI, MAGNALBÒ, MONTAGNINO e COLLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1998

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino,
Milano, Roma, Napoli e Palermo (n. 3113)

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1998

*di cui la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di
legge n. 3033*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 3033, d’iniziativa dei senatori Battaglia ed altri, e testo proposto dalla Commissione	»	7
Disegno di legge n. 3113, d’iniziativa del Governo	»	10

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sui disegni di legge

27 maggio 1998

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sui disegni di legge

22 settembre 1998

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3113 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 1, sia precisato che il numero dei tribunali da istituire non deve essere superiore a due e che dalle modificazioni concernenti i circondari non derivino oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e a condizione, sempre ai sensi della medesima norma costituzionale, che l'articolo 2, comma 1, sia riformulato riducendo a 13 miliardi l'autorizzazione di spesa per l'anno 1998, introducendo una autorizzazione di spesa per l'anno 1999 pari a 750 milioni e adeguando la relativa norma di copertura. Esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 3033.

su emendamenti al disegno di legge n. 3033

29 settembre 1998

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla esplicita precisazione che il numero dei tribunali da istituzione non deve essere superiore a due e che dalle modificazioni concernenti i circondari non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico

del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che l'eventuale accoglimento degli emendamenti 1.0.1 e 2.1 supererebbe il parere di contrarietà già formulato sul disegno di legge n. 3033, ferme restando le condizioni già espresse sul disegno di legge n. 3113 e riproposte sugli emendamenti citati.

DISEGNO DI LEGGE N. 3033

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTAGLIA
ED ALTRI

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di decongestionare i tribunali **esistenti nelle aree metropolitane** di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridisegnare le circoscrizioni dei tribunali esistenti sul territorio delle predette aree metropolitane;

b) istituire nuovi tribunali nell'ambito delle attuali circoscrizioni, qualora gli attuali carichi di lavoro non consentano un'equa distribuzione dello stesso e una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, **con l'osservanza** dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;**

b) **ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;**

c) **tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;**

d) **limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera *a)* ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera *b)* possa comportare**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 13.000 milioni e, per l'anno 1999, la spesa di lire 750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo par-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 3113

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici,

fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 2.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 14.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.